



Città di Castelsardo

Provincia di Sassari

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del Reg.

Data 27/06/2011

OGGETTO: Determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare con riferimento all'esercizio finanziario 2011;

L'anno duemilaundici il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 17,25 e seguenti nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Alla convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Cuccureddu A.Francesco		X	Capula Massimo		X
Suzzarellu Salvatore	X		Sini Matteo	X	
Fiori Roberto	X		Capula Giuseppe	X	
Fiori Massimiliano	X		Pinna Giovanni	X	
Gazzano Daniele	X		Murroni Gianluca		X
Posadino Renato	X		Vigliaroni Antonio	X	
Tugulu Benedetta E.	X		Fattaccio Samuele	X	
Medda Dorianò	X		Pinna Roberto	X	

Assegnati N. 16
In carica N. 16

Presenti

N. 13

Assenti

N. 3

Sotto la presidenza del Sindaco Dott. Santoni Matteo Giovanni, presenziano gli Assessori Tecnici Salvo e Palmas - partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4 lett.a del D.lgs 18/08/2000, n.267) il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Angelica Sechi.

La seduta è pubblica.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi del D. L.vo 267/2000

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi del D. L.vo 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che :

l'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 142, L. 27 dicembre 2006, n. 296, testualmente recita:

- “1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.*
- 2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.*
- 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*
- 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali..*

.....omissis.....”

- è pertanto attribuita, dal 2008, al Consiglio comunale la competenza a determinare l'aliquota di compartecipazione all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, previa approvazione di apposito regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, testualmente recita:
 - 1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.*
 - 1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.*
- l'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, così dispone: “169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

VISTO il regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato da questo Consiglio comunale con propria deliberazione n. 12 del 30.04.2007;



RILEVATO che ai sensi dell'art. 2 del suddetto regolamento, l'aliquota di compartecipazione è stabilita con apposita deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, fino a un massimo dello **0,8%**;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 4 del regolamento già menzionato, è stabilita in € 10.000,00 la soglia di esenzione dall'applicazione dell'aliquota addizionale;

RITENUTO di poter confermare, per l'esercizio finanziario 2011, per la parte riservata alla competenza del Comune, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in ragione di **0,8** punti percentuali, al fine di far fronte alle esigenze di bilancio e per l'attuazione degli interventi programmati,

DATO ATTO che il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale è stimato in circa € 245.000,00 sulla base delle proiezioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTI:

- il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- il D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360;
- la Legge 23 dicembre 1998 n. 448;
- la Legge 13 maggio 1999 n. 133;
- la Legge 23 dicembre 1999 n. 488;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge 21 novembre 2000 n. 342;
- la Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- la Legge 28 dicembre 2001 n. 448;
- la Legge 27 dicembre 2002 n. 289;
 - la Legge 24 dicembre 2003, n. 350;
 - la Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 - la Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 - la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - L'art. 1, comma 7, D.L. n. 93/2008 e art. 1, comma 123, L. n. 220/2010;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti 14 - votanti 10 - voti favorevoli 10 - contrari 0 - astenuti 4 ((Pinna G - Pinna R. Fattaccio e Vigliaroni).

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. **DI CONFERMARE**, per l'esercizio finanziario 2011, per la parte riservata alla competenza del Comune, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in ragione di **0,8** punti percentuali;
2. **DI APPLICARE** la soglia di esenzione dall'aliquota di compartecipazione prevista dall'art. 4 del Regolamento approvato con propria deliberazione n. 12 del 30.04.2007 nella misura di € 10.000,00;
3. **DI STIMARE**, sulla base delle proiezioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il gettito complessivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in € 245.000,00 da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2011;

4. **DI DISPORRE** la pubblicazione della deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002;

5. **DI DARE ATTO** che l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data della pubblicazione sul sito informatico individuato dal citato Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 31 maggio 2002;

6. **DI ALLEGARE** copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. c), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Di dichiarare con ulteriore votazione palese e con voti favorevoli 10 – contrari 0, astenuti 4 (Pinna G – Pinna R. - Fattaccio e Vigliaroni) la presente deliberazione immediatamente esecutiva a norma di legge.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Dott. Matteo Giovanni Santoni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Angelica Sechi

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla presente deliberazione

ATTESTA

ADEMPIMENTO	FIRMA
È stata affissa all'Albo pretorio il giorno <u>4</u> <u>LUG.</u> 2011 e che da tale data trovasi in pubblicazione per 15gg. consecutivi	Fto Dott.ssa Maria Angelica Sechi
È stata comunicata, con lettera n. <u>5031</u> in data ai capigruppo consiliari	Fto Dott.ssa Maria Angelica Sechi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelsardo li

Il Segretario Comunale

